Del. n. 37/2025/VSG

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025, in tema di verifiche in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 da parte della società **Poliservice s.p.a.**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto il d.lgs. n. 175 del 2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

visto il d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 relativo al *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*;

visto l'art. 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14;

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la nota prot. n. 172/25 del 17 gennaio 2025, acquisita al prot. n. 156, e la nota datata 13 febbraio 2025, acquisita al prot. n. 516 del 14 febbraio 2025) di Poliservice s.p.a.;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza del 6 marzo 2025, n. 6/2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, referendario Andrea Di Renzo;

PREMESSO

1. Da visura camerale estratta in data 9 dicembre 2024 Poliservice s.p.a. (cod. fisc. e p. IVA 01404160671) con sede legale in Nereto (TE), risulta costituita l'8 gennaio 2000 e partecipata dai seguenti soci: Abruzzo servizi s.r.l. (247.899 azioni); Cosev servizi s.p.a. (174.558 azioni); Comune di Bellante (99.688 azioni); Unione di Comuni Città territorio Val Vibrata (94.000 azioni); Comune di Sant'Omero (89.884 azioni); Comune di Nereto (87.924 azioni); Comune di Colonnella (79.208 azioni); Comune di Controguerra (45.208 azioni); Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (2.000 azioni); Comune di Martinsicuro (2.000 azioni); Comune di Crognaleto (88 azioni); nei primi due trimestri del 2024 il valore medio dei dipendenti è stato di 95 e quello dei collaboratori di 9.
Dalla visura risulta inoltre "*Data inizio dell'attività di impresa: 11/10/2024*" e "*attività prevalente esercitata dall'impresa: RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI*".
Dal bilancio 2023 pubblicato sul sito *web* della società nel conto economico il totale del valore della produzione è di 17.531.174 (16.610.603 nel 2022) e il totale del costo della produzione è di 17.322.266 (16.252.143 nel 2022), con una differenza fra i due valori di 198.908 (358.469 nel 2022).
Secondo le visure camerali estratte in data 25 febbraio 2025 Abruzzo servizi s.r.l., con capitale di 100.000 euro è partecipata da Green utility s.r.l. per euro 86.534,91 di capitale e da Citigas società cooperativa s.p.a. per euro 13.465,09; Cosev Servizi s.p.a., con capitale di 471.621 euro è partecipata dal Comune di Bellante per 117.537 euro di capitale, dal Comune di Sant'Omero – Farmacia comunale per 105.978, dal Comune di Nereto per euro 103.667, dal Comune di Colonnella per 91.032 euro, dal Comune di Controguerra per euro 53.303 e dal Comune di Crognaleto per euro 104.

2. Il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti e documentazione con le note prot. n. 4746 del 10 dicembre 2024 e prot. n. 428 del 5 febbraio 2025.
Poliservice s.p.a. ha fornito risposta con la nota prot. n. 172/25 del 17 gennaio 2025 (acquisita al prot. n. 156) e con nota del 13 febbraio 2025 (acquisita al prot. n. 516); inoltre, con successiva comunicazione acquisita al prot. n. 781 del 10 marzo 2025 ha trasmesso la nota di Cosev servizi s.p.a. prot. n. 22 del 4 marzo 2025 e la documentazione alla stessa allegata.

3. Dalla lettura della documentazione acquisita in istruttoria è emerso quanto segue.

3.1. L'attuale struttura societaria di Poliservice s.p.a. consegue dagli atti di seguito richiamati.
In particolare, in data 2 febbraio 1999 l'allora Consorzio servizi Vibrata (CO.SE.V.), azienda speciale consortile di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aveva pubblicato sul BUR della Regione Abruzzo e su un quotidiano locale una sollecitazione alla manifestazione di interesse per la partecipazione in un consorzio esterno di cui all'art. 2612 del codice civile.
Le società in questo modo selezionate, al fine della partecipazione al consorzio, con atto del 28 maggio 1999 rep. 25440/7197 registrato il 20 luglio 1999, avevano costituito la Abruzzo servizi s.c.ar.l.
Successivamente, con atto rep. 26886/7477 dell'8 gennaio 2000, registrato a Teramo il 27 gennaio 2000, il Consorzio servizi Vibrata (CO.SE.V.) e Abruzzo servizi s.c.a.r.l. hanno costituito il Consorzio denominato "Sirio Abruzzo", trasformatosi poi nel 2002 in Poliservice

s.c.ar.l.
Quindi, con atto di scissione parziale proporzionale rep. 36494/10091 del 19 marzo 2005, registrato a Teramo il 22 marzo 2005, intervenuto fra Cosev impianti s.p.a. e Poliservice s.c.ar.l., a seguito del versamento da parte della prima a favore della seconda della somma di euro 402.411,33 è stato effettuato l'aumento di capitale di euro 400.000 di Poliservice s.c.ar.l. e le corrispondenti quote sono state assegnate *"proporzionalmente alle quote possedute, ai soci della scissa Società <COSEV IMPIANTI S.P.A.>"*, ovvero ai Comuni di Bellante, Colonnella, Controguerra, Crognaleto, Nereto e Sant'Omero.
Infine, con atto rep. 37809/10352 del 14 settembre 2005, registrato a Teramo il 26 settembre 2005 Poliservice s.c.ar.l. è stata trasformata nella società per azioni "Poliservice s.p.a.".
Il Tar Abruzzo con la sentenza n. 577/2007 Reg. Sen. - n. 633/2005 Reg. Ric. facendo riferimento a normativa oggi non più in vigore (ovvero il d. lgs. n 22 del 1997 – allora *"già abrogato"* - e l'art. 113 del Tuel, abrogato dal 31 dicembre 2022) si è così espresso in motivazione: *"la Poliservice risulta essere trasformata in s.p.a.* […] *il COSEV, azienda speciale costituita da alcuni Comuni ha svolto una procedura selettiva pubblica ai fini dell'individuazione di soci privati (Abruzzo Servizi s.c.a.r.l.) con i quali COSEV medesimo ha istituito il consorzio esterno, trasformandosi dapprima in società consortile a r.l. e successivamente in società per azioni* [...] *i soggetti privati sono stati scelti con procedure selettive pubbliche"*.

3.2 Lo statuto sociale di Poliservice s.p.a., prevede che: *"l'efficacia dei trasferimenti delle azioni , delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento* […] *che il trasferimento stesso non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria"* (cfr. art. 7 comma 11); *"la società è amministrata* […] *con un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), ivi compreso il presidente"* (cfr. art. 16); *"all'assemblea straordinaria spetta stabilire il numero (nel rispetto del precedente art. 16, comma 1, del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi, la revoca e la sostituzione degli amministratori* […] *nel rispetto (per gli enti pubblici locali) degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera <m>; 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000* […] *ove il numero degli amministratori risulti in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea ordinaria durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero* […] *può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti* […] *a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purchè lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto"* (cfr. art. 17, commi 1 e 3); *"i requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione, sono da individuarsi in quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto* […] *compatibilmente alle disposizioni del D.L. 269/2003* […] *il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. 472/1997"* (cfr. art. 18 commi 5 e 7); *"L'Assemblea ordinaria che ha nominato gli amministratori (o con deliberazioni successive), ne stabilisce i compensi (in misura fissa e/o variabile) a favore del presidente e di tutti i singoli consiglieri, ivi compreso un eventuale trattamento di fine mandato"* (cfr. art. 23). Inoltre lo statuto richiede il *"rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio previsto al comma 5, lettera , articolo 113, T.U.E.L., trattandosi di società mista pubblico/privato, a partecipazione pubblica maggioritaria: l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico finanziario) da parte dell'ente o degli enti locali pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di questo o di questi ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale (v. art. 113, comma 11, T.U.E.L. e leggi di settore), nonché la carta di servizi (ex art. 112, comma 3,*

T.U.E.L.); la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto o contratto di servizio […la società è] *deputata alla erogazione dei servizi pubblici locali*" (cfr. art. 31 e 34).

3.3. Poliservice s.p.a. con il verbale dell'assemblea del 29 gennaio 2024 ha nominato un consiglio di amministrazione a cinque componenti.
I costi complessivi lordi per gli amministratori nel 2013 sono stati pari ad euro 53.958,96 (di cui euro 47.040 quale compenso "*lordo*" annuale, euro 6.918,96 per oneri previdenziali annuali ed euro 240 per Cassa commercialisti).
Secondo le tabelle fornite dalla Società, nel 2024 i compensi lordi del consiglio di amministrazione per sono stati pari ad euro 47.511,35 e i costi ad euro 55.727,05.
La delibera dell'assemblea del 29 settembre 2021 aveva confermato "*gli attuali compensi del Consiglio di amministrazione uscente nell'importo complessivo di Euro 53.958,00 così distribuito: a) al Presidente pari ad Euro 22.758,00 lordo/anno (€ 1.896,5 lordi mensili); b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 31.200,00 lordo/anno (€ 7.800,00 lordi annui - € 650,00 lordi/mensili per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione)*".

DIRITTO

1. Premessa normativa.
Il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) alla parte quarta (artt. 177 – 266) detta "*norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*".
L'art. 198, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2016 prevede che: "*i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"
L'art. 113 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) è stato abrogato dall'art. 37, comma 1, lett. "b" del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201; il comma 5, dell'art. 113 del Tuel (rubricato *gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) disponeva che: "l'*erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*".
Il d. lgs. n. 201 del 2022 attiene al *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*.
Secondo l'art. 2 del d. lgs. n. 201 cit. sono *servizi di interesse economico generale* o *servizi pubblici locali di rilevanza economica* i "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*" (cfr. lettera "c"); sono *servizi di*

interesse economico generale di livello locale a rete o *servizi pubblici locali a rete* i "*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*" (cfr. lettera "d").
L'art. 4 precisa poi che: "*le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore*".
L'art. 14, comma 1, del medesimo d. lgs. 201 ripropone sostanzialmente il contenuto dell'abrogato art. 113, comma 5, del Tuel aggiornato alla disciplina del Tusp, e infatti prevede che: "*l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*".
Con riferimento all'affidamento a società mista, l'art. 16 del medesimo d. lgs. n. 201 stabilisce che: "*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere*".
In ordine alla durata dell'affidamento, l'art. 19, comma 1, del d. lgs. 201 prevede che: "*Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.* […]".
L'art. 17, comma 1, del Tusp prevede che: "*nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista*"; al riguardo occorre poi tenere presente che ai sensi dell'art. 226, comma 5, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ogni richiamo al previgente codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, "*si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*".
Il comma 3, dell'art. 17 del Tusp stabilisce che: "*la durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio*".

2. Criticità.
L'esame delle informazioni fornite, della documentazione trasmessa in riscontro alle note

istruttorie hanno lasciato emergere le seguenti criticità.

2.1. Qualificazione di Poliservice s.p.a. ai sensi del Tusp; mancato aggiornamento dello statuto sociale.

L'art. 1 dello statuto afferma che Poliservice è società per azioni costituita ai sensi del codice civile e dell'art. 113, comma 5 lettera "b", del Tuel ("*società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato* [viene] *scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza*").
L'art. 34 dichiara poi che la società è "*deputata alla erogazione dei servizi pubblici locali*".
Poliservice con la nota prot. n. 172/25 ha dichiarato che "*la modalità di gestione del servizio pubblico locale risulta riconducibile ad un affidamento a società mista, ai sensi dell'art. 14, lettera b, D. Lgs. 201/2022*".
La costituzione di Poliservice s.p.a. (8 gennaio 2000, nella forma e con la denominazione di Consorzio Sirio Abruzzo; cfr. *supra*, punto "3.1") è quindi precedente non solo all'entrata in vigore del d. lgs. n. 201 del 2022 (31 dicembre 2022), ma anche del Tuel (13 ottobre 2000); la partecipazione in Poliservice s.p.a. (allora "Poliservice s. cons. r.l.") è stata poi allargata ai soci di Cosev impianti s.p.a. (Comune di Bellante, Comune di Colonnella, Comune di Controguerra, Comune di Crognaleto, Comune di Nereto, Comune di sant'Omero) con atto 19 marzo 2005, e, quindi, in epoca successiva all'entrata in vigore del Tuel (13 ottobre 2000).
La attuale disciplina della gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) è dettata dagli artt. 14 e segg. del d. lgs. 201 del 2022, come sopra richiamata per quanto di interesse; per quanto attiene all'affidamento a società mista, il combinato disposto degli artt. 14, comma 1, lettera "b", e 16 del d. lgs. n. 201 cit. rimandano alla disciplina dell'art. 17 del Tusp che stabilisce anche le modalità della scelta del socio privato.
D'altronde, l'art. 26, comma 1, del Tusp ha stabilito che la società partecipata già costituita prima dell'entrata in vigore del testo unico avrebbe dovuto adeguare il proprio statuto entro il 31 luglio 2017, ed entro il 31 dicembre 2017 per quanto riguarda le disposizioni del comma 1 dell'art. 17 del medesimo testo unico.
Al fine della corretta individuazione della attuale disciplina, è necessario considerare che ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Tusp "*la durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione*"; questa norma va letta in combinato con l'art. 19 del d. lgs. n. 201 (rubricato *durata dell'affidamento e indennizzo*) secondo il quale "*fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'art. 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici*".
Lo statuto di Poliservice, allegato al verbale di assemblea straordinaria rep. n. 37809/10352 di trasformazione della Poliservice da società consortile a responsabilità limitata a società per azioni, risale al 14 settembre 2005 (data dell'atto), e deve essere aggiornato in conformità agli artt. 11 e 17 del Tusp e al d. lgs. n. 201 del 2022.
Il servizio di interesse economico generale di livello locale può essere gestito attraverso una società mista pubblico privata (art. 14, comma 1, lettera "b" d. lgs. n. 201 del 2022) e in tal caso si applica la disciplina (anche per la modalità di scelta) di cui all'art. 17 Tusp (cfr. art. 16 d. lgs. n. 201 del 2022).
Proprio per questo Poliservice s.p.a. deve adeguare il proprio statuto secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 175 del 2016 (cfr. art. 26, comma 1, del Tusp) e dal d. lgs. n. 201 del 2022.

È necessario elidere tutte le previsioni statutarie in contrasto con la disciplina legislativa attualmente in vigore, in modo da adeguare alla stessa anche la struttura societaria, come di seguito indicato.

2.1.1 Applicazione dell'art. 17 del Tusp e degli artt. 14 e segg. del d. lgs. 201 del 2022.

In applicazione del disposto dell'art. 17, comma 1, del Tusp (così come richiamato dall'art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 201 del 2022) è quindi necessario che la partecipazione del socio privato venga aumentata almeno alla quota del 30 per cento.

La durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione (cfr. art. 17, comma 3, del Tusp); inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 201 del 2022 "*fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici* […]".

La Società deve quindi adeguare la durata dell'affidamento e della partecipazione del socio privato.

Il Consiglio di stato, con alcune pronunce che si ritengono condivisibili ha evidenziato che qualunque strumento, anche privatistico, che comporti, nella società a partecipazione pubblica, l'allargamento della compagine a soci privati, richiede il rispetto dei vincoli stabiliti per le società c.d. miste (cfr. Cds, Sez. 5, 6 settembre 2021, n. 6213), così ulteriormente ribadendo la necessità dell'applicazione della disciplina ed ha anche affermato che: "*nella concessione di servizi gestita attraverso il modulo della società mista pubblico-privata, è la stessa ratio del partenariato istituzionalizzato stesso, limitato, come ogni forma di concessione di servizi, ai soli che si è scelto di affidare con gara, a circoscrivere l'attività che il partner, quale socio privato industriale/operativo della società mista, è chiamato a svolgere mediante la conduzione manageriale di quest'ultima, sicché la rispondenza tra oggetto sociale, previsto nello statuto, e bando di gara, intesa come affidamento di servizi previamente annoverati nell'oggetto sociale, è destinata a proiettarsi nel medio-lungo termine, ovvero fino alla cessazione del rapporto di partenariato. A differenza delle società in house, per le quali la disciplina italiana prevede la necessità di un oggetto sociale esclusivo (ex art. 4, comma 4, d.lgs. n. 175-2016), per le società miste, che rientrano nella categoria del partenariato pubblico-privato inerente alla realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero all'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, l'esclusività concerne non l'oggetto sociale, bensì l'attività svolta dalla società mista in virtù di contratto di appalto o concessione affidatole all'esito di gara a doppio oggetto (art. 17, comma 2, d.lgs. n. 175-2016), e ciò sul presupposto di previo acquisto o mantenimento di partecipazione societaria, diretta o indiretta, della P.A. esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 175-2016 (esclusività del fine della partecipazione)*" (Cds sez. 5, 31 gennaio 2018, n. 655).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione nell'esprimere un principio di diritto in materia di riparto della giurisdizione in argomento di scelta del socio privato ai sensi dell'art. 17 del Tusp hanno ricordato che detto articolo prevede che la gara pubblica ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista, e hanno affermato che ciò "*trova coerente espressione normativa nel fatto che all'avviso pubblico siano allegati* […] *anche gli <elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante>; e che a sua volta il bando di gara debba specificare <l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonchè il criterio di aggiudicazione*

che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura>" (Corte di cassazione SU civ. 6 aprile 2022, n. 11257)

2.1.2 Applicazione dell'art. 11 del Tusp; scelta del modulo amministrativo.

A norma dell'art. 2, comma 1, del Tusp il controllo è "*la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norma di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*" (cfr. lettera "b") e la società è a controllo pubblico quando detti poteri di controllo sono esercitati da "*una o più amministrazioni pubbliche*" (cfr. lettera "m").

Poliservice s.p.a. è per il 73,138 a partecipazione pubblica [in particolare: per il 54,205 per cento è partecipata da Comuni e Unione di comuni (per il 4,901 per cento dal Comune di Controguerra; per il 9,744 per cento dal Comune di Sant'Omero; per il 9,532 per cento dal Comune di Nereto; per il 10,190 per cento dall'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata"; per l'8,587 per cento il Comune di Colonnella; per il 10,807 per cento dal Comune di Bellante; per lo 0,217 per cento dal Comune di Martinsicuro; per lo 0,217 per cento dal Comune di sant'Egidio alla Vibrata; per lo 0,010 per cento dal Comune di Crognaleto) e per il 18,933 dalla Cosev servizi s.p.a., società a totale partecipazione pubblica].

Lo statuto sociale prevede che: "*l'assemblea ordinaria* […] *delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea*" (cfr. art. 15); lo statuto prevede anche un "*controllo stringente*" da parte di tutti i soci pubblici attraverso "*attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario)*" la dotazione, da parte della società, di "*strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto e contratto di servizio*" (cfr. art. 31).

Poliservice s.p.a. è quindi società a controllo pubblico (cfr. delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/2019) con conseguente applicazione dell'art. 11 del Tusp

E' quindi innanzi tutto necessario richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione dell'art. 11, comma 3, del Tusp, che, in ipotesi di scelta del modulo amministrativo non monocratico, prevede la trasmissione alla Corte dei conti della relativa "*delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi*".

Detta trasmissione è finalizzata all'esercizio da parte di questa Corte del controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che è previsto "*anche in corso di esercizio*": ciò significa che detta trasmissione deve avvenire in tempi sufficientemente ravvicinati rispetto alla adozione dell'atto, così da poter garantire la tempestività del controllo.

Contrariamente a ciò, il verbale dell'assemblea ordinaria del 29 gennaio 2024 con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione è stata trasmessa in data 17 gennaio 2025 (quale allegato "7" della nota n. 172/25), a seguito di richiesta istruttoria, e, quindi, a quasi un anno dalla sua adozione

Inoltre, lo statuto sociale prevede che "*la società è amministrata* […] *con un consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), ivi compreso il presidente*" (cfr. art. 16); "*all'assemblea straordinaria spetta stabilire il numero (nel rispetto del precedente art. 16, comma 1, del presente statuto), la nomina, la determinazione dei compensi, la revoca e la sostituzione degli amministratori* […] *nel rispetto (per gli enti pubblici locali) degli indirizzi in tal senso ricevuti dai rispettivi Consigli, ai sensi degli articoli 42, comma 2, lettera <m>; 50, commi 8 e 9, D. Lgs. 267/2000* […] *ove il numero degli amministratori risulti in misura*

inferiore al massimo previsto, l'Assemblea ordinaria durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione, potrà invitare gli azionisti a integrare tale numero […] *può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti* […] *a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, purchè lo stesso non sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dal presente statuto*" (cfr. art. 17, commi 1 e 3).
Sotto questo profilo è necessario osservare che l'art. 11 del Tusp in caso di opzione per il consiglio di amministrazione, prevede un numero di componenti pari a tre o cinque.
Inoltre, la scelta di un modulo amministrativo non monocratico, non può essere adottata in via preventiva dallo statuto, perché la società è chiamata a valutare all'atto di ciascuna nomina le concrete ed attuali ragioni della scelta esplicitando "*le specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa* [e le] *esigenze di contenimento dei costi che sono alla base della decisione*".

2.2 Rispetto del limite massimo dei compensi degli amministratori di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
L'art. 11, comma 7, del Tusp prevede che, fino alla emanazione dei decreti previsti dal comma 6 (allo stato non ancora emanati), trovi applicazione l'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale: "*il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*".
Poliservice ha riferito che il costo complessivo sostenuto per gli amministratori era stato di euro 53.958,96 (cfr. nota prot. n. 172/25, e relativo allegato "8") e che i compensi degli anni 2023 sono stati pari a 54.352,84 e quelli del 2024 a 55.727,05; essi quindi superano rispettivamente di euro 393,88 e di 1.768,09 il limite annuale di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012.
Considerato che con riferimento a fattispecie similare la deliberazione n. 298/VSG/2024 di questa Sezione è stata oggetto di impugnazione, il Collegio ritiene opportuno sospendere la decisione in ordine al rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, in attesa della pronuncia sul Punto delle Sezioni riunite in speciale composizione.

P.Q.M.
la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

con riferimento al controllo sull'applicazione degli artt. 11 e 17 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, da parte di Poliservice s.p.a. nei termini sopra esposti, e per le ragioni sopra indicate,

SOSPENDE
la valutazione in ordine al rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di compensi degli amministratori.

ACCERTA
- l'omesso aggiornamento dello statuto sociale alla normativa vigente;
- la non corrispondenza della struttura societaria a quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), secondo quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- l'omessa spontanea e tempestiva trasmissione della delibera assembleare con la quale è stato nominato l'organo amministrativo collegiale;

INVITA

Poliservice s.p.a.:
- all'aggiornamento dello statuto sociale alla normativa attualmente vigente, secondo quanto indicato in parte motiva;
- all'adeguamento della partecipazione del socio privato per una quota non inferiore al 30 per cento;
- alla individuazione della durata dell'affidamento e della partecipazione del socio privato ai sensi degli artt.14, comma 1, lettera "b", 16, 19, comma 1, del d. lgs. 201 del 2022 e dell'art. 17 del Tusp;
- alla tempestiva trasmissione, ai sensi dell'art. 11 del Tusp, degli atti di nomina secondo un modulo amministrativo diverso rispetto a quello monocratico, in modo da consentire il controllo di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, a Poliservice s.p.a., ai Sindaci dei Comuni soci e ai Rappresentanti legali degli altri Enti partecipanti della s.p.a., nonchè alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai sensi degli artt. 22 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e 31 del d.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 la presente pronuncia deve essere pubblicata sul sito *internet* delle amministrazioni e delle società partecipanti e di Poliservice s.p.a. secondo le modalità di legge.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

Estensore
Andrea Di Renzo

ANDREA DI RENZO
CORTE DEI CONTI
14.03.2025 15:55:04
GMT+00:00

Presidente
Ugo Montella

UGO
MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
16.03.2025
18:06:28
GMT+01:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto
Carla LOMARCO

CARLA
LOMARCO
17.03.2025
11:09:38
GMT+01:00